

N. R.G. 193/2018 e 245/18 riuniti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 538/2020
Depositata il 15 DIC. 2020
R.G. n. 193/18 Cron. n. 2494/20

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Carlo Coco Presidente
dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di II Grado riunite iscritte ai nn. r.g. 193/2018 e 245/2018 tra le parti:

LISA (LAVORAZIONE ITALIANA SPECIALITA' CARNI) S.R.L. (C.F.01509050355), ncon sede in Castelnovo di Sotto (RE), Via Limido n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore Natale Cattani, rappresentata e difesa per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. SERENARI SANDRA e dall'avv. BERTO ALBERTO ed elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA SAN FELICE 10 presso l'avv. Serenari

APPELLANTE r.g. 193/18
APPELLATA CONTUMACE r.g. 245/18

UNIQACCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA (P. IVA. 07886180962) con sede a Milano, Via Renzo e Lucia n. 7, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, Sig.ra D'Alfonso Annamaria Susanna, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dall'AVV. REHO GIOVANNI, ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 3 presso il difensore

APPELLANTE r.g. 245/18
APPELLATA r.g. 193/18

INPS (C.F. 8007850587) con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. LAMANNA ANTONELLO e dall'avv. BARUSI NILLA ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GRAMISCI 6/8, presso la Sede Provinciale INPS Bologna

INAIL (C.F.01165400589), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale per l'Emilia Romagna, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. CONVERSO

pagina 1 di 15

MAURO, ed elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA AMENDOLA 3 presso l'Avvocatura Regionale INAIL

APPELLATI

CONCLUSIONI

Conclusioni di LISA s.r.l. come da pag.44-45 del ricorso in appello

Conclusioni di UNIQACCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA come da pag.24 della memoria di costituzione in appello nel proc. 193/18 e come da pag. 21 – 22 del ricorso in appello nel proc. 245/18

Conclusioni di parte appellata INPS come da pag.1-2 della memoria di costituzione nel proc. 193/18 e come da pag. 1 – 2 nella memoria di costituzione nel proc. 245/18

Conclusioni di parte appellata INAIL come da pag.12 della memoria di costituzione in appello nel proc. 193/18 e come da pag. 11 – 12 nella memoria di costituzione nel proc. 245/18

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso avanti al Tribunale di Reggio Emilia LISA (Lavorazione Italiana Specialità Alimentari) s.r.l. proponeva azione di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento e prescrizione n. RE00000/2015-328-01 del 28/4/2015 prot. 7881 del 5/5/2015 e della nota 7/5/2015 prot. 8043 con i quali era contestata l' illiceità dell'appalto sottoscritto con Uniqacoop soc. coop. avente ad oggetto le attività di scotennamento e tolettatura di gole e di pancette di suino, nonché di confezionamento e macinatura delle carni da svolgersi presso lo stabilimento di LISA s.r.l. ed affermato il diritto dei soci lavoratori di Uniqacoop impiegati nell'appalto di percepire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori assunti alle dirette dipendenze di LISA con obbligo solidale di Uniqacoop e di LISA a corrispondere ai soci e lavoratori ed agli Enti previdenziali le relative differenze retributive e contributive, con maggiorazione per le seconde per presunto "uso distorto" della trasferta.

Affermava la genuinità del rapporto di subfornitura/appalto intercorso con Uniqacoop dall'1/7/2013 al 31/12/2014 e l'insussistenza di un appalto illecito o di un'interposizione fittizia di manodopera.

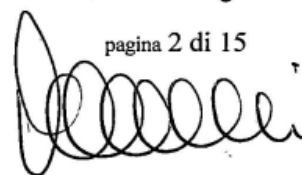
Rimarcava come il contratto sottoscritto con Uniqacoop fosse di subfornitura ai sensi della legge 192/98 con riferimento al quale era lecita e connaturata alla tipologia contrattuale la possibilità di esercizio da parte del committente di un'ingerenza tecnica nei confronti del subfornitore a differenza che nel contratto di appalto.

Asseriva comunque rispettati i requisiti ex lege previsti per la genuinità del contratto di appalto essendo il servizio di che trattasi reso dalla Uniqacoop con autonoma organizzazione e rischio di impresa, in separata area delimitata dello stabilimento, salva la facoltà di utilizzare i macchinari destinati a tale servizio in forza di contratto di comodato con coordinamento della lavorazione affidato ad un preposto Uniqacoop Osei Alex Kwabena coadiuvato anche dal coordinatore dell'appalto Mariapia Cirillo che si recava settimanalmente presso lo stabilimento della LISA per verificare le presenze e le dotazioni dei dispositivi di sicurezza.

Affermava l'illegittimità del verbale della DTL di accertamento e prescrizione per violazione/falsa applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. 23/4/2004 n. 124 per omessa descrizione della modalità di impiego dei lavoratori e omessa trascrizione delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dalle persone presenti all'ispezione e l'illegittimità anche del verbale di accertamento laddove non erano indicate le fonti di prova.

Concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria di inesistenza/insussistenza di un appalto illecito e/o di una interposizione fittizia di manodopera e l'inesistenza/insussistenza di alcun obbligo

pagina 2 di 15



anche in via solidale o concorrente al versamento di retribuzioni e/o di contributi previdenziali e/o di contributi assistenziali pretesi dall'INPS e/o dall'INAIL con riguardo ai soci lavoratori di Uniquacoop e per l'effetto l'accertamento e la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e comunque illegittimità e/o infondatezza del verbale di accertamento e prescrizione nonché della nota della DTL di Reggio Emilia.

Si costituiva l'INAIL chiedendo la reiezione del ricorso.

Rilevava, quanto alla pretesa di invalidità del verbale di accertamento, che nessuna disposizione risultava violata dai funzionari ministeriali in occasione dell'accertamento e che comunque la domanda di accertamento negativo promossa dalla LISA introduceva un giudizio di accertamento nel merito della pretesa contributiva dell'INAIL, sicché sarebbe stato comunque necessario procedere all'esame della controversia anche per i profili di merito.

Quanto ai rilievi ispettivi rilevava che gli accertamenti posti in essere avevano fatto emergere come il lavoro svolto dal personale della cooperativa fosse parte integrante del ciclo produttivo organizzato dalla LISA, come l'organizzazione del lavoro e il rischio d'impresa fossero ad esclusivo carico della LISA, come pertanto fosse irrilevante l'esistenza di un contratto di subfornitura ex lege 192/98 poiché tale schema contrattuale non prevedeva per l'impresa subfornitrice l'assenza del rischio d'impresa.

Si costituiva anche l'INPS che chiedeva parimenti respingere la domanda poiché infondata in fatto e in diritto con conferma delle statuizioni e degli accertamenti effettuati dalla DTL.

Eccepiva come il preteso contratto di subfornitura integrasse un'illecita interposizione di manodopera che si sostanziava nell'inserimento del lavoro del personale della cooperativa nella consueta attività produttiva di LISA senza che fosse possibile individuare un'autonoma fase produttiva integralmente eseguita da Uniquacoop, infatti la lavorazione della carne veniva iniziata dal personale di Lisa cui seguivano operazioni effettuate dai dipendenti Uniqua che poi nuovamente affidavano la lavorazione ai dipendenti LISA. A ciò si aggiungeva che l'organizzazione del lavoro, come il rischio d'impresa connesso fossero ad esclusivo carico di LISA che seguiva la lavorazione tramite il sig. Natale Cattani.

Rilevava come pertanto nel caso di specie si fosse verificata una mera messa a disposizione di prestazioni lavorative da parte della cooperativa in favore di LISA senza alcuna organizzazione da parte di Uniquacoop di prestazione lavorativa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo od individuante una autonoma fase produttiva.

Quanto alle trasferte ne sosteneva l'inesistenza a fronte delle dichiarazioni dei dipendenti i quali avevano negato l'espletamento di trasferte.

Si costituiva, infine, UNIQACOOP la quale rilevava l'omesso accertamento della tipologia di rapporto di lavoro tra Uniqua ed i propri soci a seguito del quale sarebbe emersa l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quanto invece ai rapporti contrattuali tra Uniqua e LISA rilevava come fra LISA e Uniquacoop fossero intercorsi contratti di subfornitura ex Legge 192/1998, aventi tutti ad oggetto lo svolgimento delle lavorazioni di *"scotennamento, tolettatura e incassamento della carne precedentemente disossata, oltre che la macinatura delle carne stessa"* e che a fronte di tali contratti Uniqua aveva autonomamente e discrezionalmente scelto il numero e la specializzazione del personale da inviare presso il committente al fine di svolgere le attività affidate. Rilevava, poi, quanto alle attività concretamente svolte e alle modalità di esecuzione, che i soci lavoratori inviati ricevevano indicazioni in merito alla lavorazione da svolgere non dal signor Cattani (come sostenuto nei verbali), ma dai referenti di Uniquacoop che, contestualmente, coordinavano e verificavano la corretta esecuzione delle attività oggetto di subfornitura. Evidenziava, poi, che gli eventuali contatti personali tra soci ed il personale di Lisa erano sempre determinati o da un rapporto di conoscenza venutosi ad instaurare in conseguenza della frequentazione delle medesime aree di lavorazione o, dal punto di vista più strettamente lavorativo, finalizzati esclusivamente all'individuazione esatta della lavorazione da svolgere in conformità all'oggetto della subfornitura ovvero alla verifica dei relativi risultati, senza alcuna interferenza, da parte del personale di Lisa, nella determinazione delle modalità attuative ed esecutive delle attività oggetto di subfornitura. Asseriva pertanto la piena genuinità e liceità del



rapporto di subfornitura. Infine eccepiva la mancanza di fondamento dei rilievi ispettivi in ordine ad una ipotetica interposizione illecita. Quanto alla doglianza relativa alla trasferta la cooperativa evidenziava l'erroneità delle considerazioni espresse dagli ispettori a fronte del Verbale del Cda che disciplinava dettagliatamente i criteri ed i termini in cui riconoscere l'indennità di trasferta corrisposta in costanza di attività dei lavoratori svolte fuori sede e tenuto conto delle correlate spese di trasporto. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare prive di fondamento le tesi e conclusioni ispettive di cui al Verbale ispettivo n. RE 00000/2015-328-01 del 28.04.2015 della DTL di Reggio Emilia e le conseguenti richieste di pagamento e sanzionatorie.

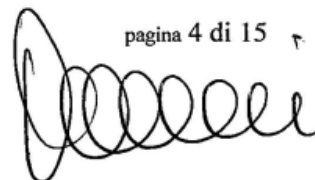
Si costituiva anche la DTL che chiedeva l'estromissione dal giudizio (domanda accolta con l'ordinanza del 29/06/2016).

Il primo giudice, assunta prova testimoniale e documentale, rigettava il ricorso e confermava le risultanze istruttorie di cui al verbale della DTL del 28/4/2015.

Osservava non processualmente contestato che 1) Lisa S.r.l. fosse un'azienda presente da anni sul mercato della lavorazione delle carni bovine e suine, con processo produttivo caratterizzato da una serie di autonome e distinte lavorazioni, e cioè: - disosso e sezionamento di mezzene di scrofa taglio mec e mezzene bovino; - preparazione di tagli anatomici venduti in blocchi congelati da circa kg 20 a salumifici e industrie di lavorazione di prodotti a base di carne; - preparazione di tagli anatomici sia freschi che congelati per servizi mensa e catering; - produzione di macinato e preparato di carne bovina, suina, ovina e selvaggina sia fresco che congelato in IQF; - Lavorazione carni, imballaggio e congelamento per conto terzi, 2) che la commercializzazione e l'attività di magazzino fosse direttamente gestita da LISA, 3) che i dipendenti LISA fossero 9, suddivisi tra amministrativi (4) e personale del laboratorio (5), mentre il personale di Uniqacoop impiegato nelle lavorazioni presso LISA fosse pari a 9-10 unità e che presso LISA fossero impiegati anche due lavoratori dipendenti di altra cooperativa ovvero tale Lilli, 4) che nel periodo oggetto delle attività ispettive fossero stati sottoscritti tra LISA e Uniqacoop due diversi contratti di subfornitura ex lege 192/1998 per lo svolgimento di lavorazioni di *"scotennamento, tolettatura e incassamento della carne precedentemente disossata, oltre che la macinatura delle carni stesse"* con successivo confezionamento in sacchetti singoli da 7 kg, *etichettamento e 'pallettizzazione' delle confezioni*", un contratto di appalto prevedente la movimentazione merci con l'ausilio di transpallet elettrici e manuali e carrello elevatore e servizi di pulizia uffici, magazzini e piazzali e infine, un contratto per la pulizia della carne di subfornitura con pagamento a kg..

Nel complesso, evidenziava, poi, come vi fosse un "disequilibrio" tra personale interno e personale esterno, quest'ultimo preponderante all'interno dell'organizzazione aziendale con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata era pienamente compenetrata nell'azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo tanto da essere stato esternalizzato il *core business* della produzione, ma che anche i lavoratori esterni erano divenuti un corpo unico con l'azienda appaltante. Affermava la non genuinità dell'appalto a fronte dell'inesistenza dell'organizzazione dei mezzi necessari e l'inesistenza di autonomia organizzativa oltre che l'incombenza del rischio d'impresa unicamente in capo alla società appaltante. Quanto agli elementi istruttori il Tribunale evidenziava come dalle risultanze raccolte dagli Ispettori DTL fosse evidente l'uso promiscuo del personale Uniqua, mentre dall'escussione dei testi (i medesimi lavoratori) la situazione organizzativa risultasse completamente inidonea ad identificare un appalto non genuino a fronte di una ritrattazione uniforme da parte dei lavoratori svolta nel corso dell'escussione testimoniale rispetto alla quale giudicava ricorrente una totale inattendibilità delle dichiarazioni da ultimo rese.

Quanto le dichiarazioni del Cattani (legale rappresentante LISA) il primo giudice rilevava come queste non potessero rivestire valore confessorio, ma che fossero ugualmente grave e preciso indizio della concreta conformazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti all'interno dell'azienda concordante con quanto descritto dai lavoratori stessi.



Dalle circostanze emerse dall'istruttoria il Tribunale dichiarava quindi confermati i dati di fatto dedotti dagli enti convenuti confermativi della ricorrenza della fattispecie di somministrazione illecita. Quanto alle somme erogate illegittimamente a titolo di trasferta sottoponibili a contribuzione il giudice di prime cure osservava come LISA avesse solo genericamente contestato tale circostanza senza fornire alcun effettivo elemento per far ritenere che effettivamente avvenissero tali trasferte. Il giudice concludeva rigettando il ricorso e confermando le risultanze istruttorie della DTL e compensando le spese di lite a fronte dell'evidente contraddittorietà delle risultanze istruttorie raccolte.

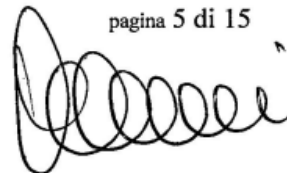
Avverso la predetta sentenza proponeva appello LISA s.r.l. con ricorso che generava il fascicolo 193/18 R.G. sulla base dei seguenti motivi:

1. Erroneità/nullità della pronuncia appellata nella parte in cui aveva posto a base della decisione motivi e circostanze non enunciati nei verbali/atti della DTL oggetto del giudizio di accertamento negativo de quo così peraltro ampliando il thema decidendum e probandum, nonostante l'assenza di allegazioni e di deduzioni istruttorie sul punto da parte degli Enti convenuti, e senza assicurare il rispetto del principio del contraddittorio con le modalità prescritte dall'art. 101 comma 2 c.p.c.: innanzitutto evidenziava che l'accertamento ispettivo della DTL fosse finalizzato esclusivamente alla verifica del rapporto contrattuale intercorrente tra LISA e Uniqa e che tale rapporto fosse costituito da due contratti, l'uno di subappalto e l'altro di subfornitura avente ad oggetto le attività di scotennamento e tolettatura di gole e pancette di suino nonché macinatura delle carni. Rilevava, poi, che nei verbali DTL i rilievi degli ispettori riguardavano esclusivamente il contratto di subfornitura senza che venisse mosso alcun rilievo in ordine alla liceità dell'appalto avente ad oggetto il disosso delle carni con soggetto terzo ed estraneo al giudizio (LILLI srl), nè, tantomeno, la complessiva organizzazione aziendale di LISA.

Lamentava che il giudice avesse basato la propria decisione su circostanze e motivi non enunciati nei verbali oggetto del giudizio di accertamento negativo e, dunque, su elementi ed argomenti relativi la complessiva organizzazione dell'attività lavorativa con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di travisamento dei fatti ed alterazione/trasformazione dell'oggetto del giudizio. Affermava inoltre che il primo giudice, ampliando il thema decidendum e probandum, aveva violato anche il principio generale ex art. 2697 cc in materia di onere della prova, oltreché basando la propria decisione su circostanze e motivi nuovi, non oggetto di prova, aveva violato il rispetto del principio del contraddittorio.

2. Erroneità ed illogicità/contraddittorietà manifesta della sentenza appellata (per travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie; per arbitraria ed errata interpretazione/applicazione della disciplina in tema di cc.dd. "esternalizzazioni"; per omessa o comunque errata valutazione della natura e della disciplina del contratto di subfornitura regolante le prestazioni di "lavorazioni carni" di Uniqacoop) nella parte in cui aveva delineato l'organizzazione aziendale ed il funzionamento del ciclo produttivo di LISA ed asserito l'illiceità del sistema di esternalizzazioni praticato da LISA. Rilevava come il giudice avesse ricostruito l'organizzazione aziendale di LISA muovendo da un errore fattuale nonché assumendo come non contestate circostanze negate dalla società e segnatamente avesse errato in fatto laddove aveva individuato in numero di tre i contratti intercorrenti tra LISA e Uniqa nonostante tutte le parti e gli scritti depositati riferissero di soli due contratti ed aveva ritenuto non contestata da LISA un'organizzazione per la quale in capo a LISA fossero riservati solo l'attività a monte (amministrazione e commerciale) e l'attività a valle (personale del laboratorio e magazzino) quando a contrario era stato evidenziato l'espletamento a mezzo del personale LISA *"la preparazione di tagli di carne venduti in blocco congelati e destinati a salumifici e industrie che lavorano prodotti a base di carne"*, con la precisazione *"attività questa che rappresenta una consistente porzione del fatturato di Lisa"*.

Evidenziava come la ricostruzione del giudice non potesse ritenersi provata sulla base dei verbali della DTL posto che questi nulla avevano riferito per scienza diretta dei verbalizzanti e come tali non fossero idonei neppure a costituire presunzione semplice e che erronea e frutto di erronea interpretazione delle prove fosse la circostanza addotta con riferimento all'accertamento *de visu* da parte dei verbalizzanti del ciclo produttivo. Rilevava come i testi poi avessero delineato il processo produttivo come



caratterizzato da una serie di autonome e distinte lavorazioni in maniera del tutto contrastante rispetto alla ricostruzione fornita in sentenza.

Assumeva non contestate dagli Enti le circostanze addotte quanto alla preparazione effettuata da personale LISA *"di tagli di carne venduti in blocco congelati e destinati a salumifici e industrie che lavorano prodotti a base di carne"* circostanza da porre a fondamento della decisione e viceversa ignorata.

3. Erroneità della sentenza appellata (per omessa e/o travisata valutazione delle risultanze istruttorie; difetto ed illogicità di motivazione) nella parte in cui aveva ritenuto provati, e quindi fondati, i rilievi degli ispettori DTL (di cui ai verbali/atti oggetto di giudizio) secondo i quali il rapporto LISA/Uniqacoop integrerebbe un appalto illecito e quindi un'interposizione illecita di manodopera.

Assumeva la non conducente delle dichiarazioni rese da Cattani Natale rispetto ad una pretesa sussistenza di una somministrazione illecita viceversa in tal senso valutate dal giudice, censurabile la valutazione di inattendibilità di tutti i testimoni escussi ad eccezione degli ispettori basata su motivazioni errate ed illogiche oltre che non validamente valutate le dichiarazioni dei soci lavoratori.

Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure.

Con separato appello che generava il procedimento n. 245/2018 Uniqacoop soc. coop. impugnava a sua volta la sentenza di prime cure sulla scorta di 4 motivi.

1. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in punto di erroneità e contraddittorietà dei criteri adottati nella valutazione delle prove per avere il primo giudice fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e dal legale rappresentante della LISA nel corso dell'attività ispettiva ignorando il dichiarato dei 14 testi escussi nel corso del giudizio ad eccezione delle dichiarazioni degli ispettori ed operando inidonee valutazioni in merito al dichiarato.

2. Vizio di motivazione ed errata valutazione delle prove in punto genuinità della subfornitura lamentando un malgoverno degli elementi istruttori che congruamente interpretati sconfessavano le risultanze della verifica ispettiva e a contrario facevano emergere la genuinità dei rapporti di subfornitura e di appalto conclusi tra LISA e Uniqacoop.

3. Erronea ricostruzione del fatto in punto ad indennità di trasferta e omesso esame dei documenti decisivi ai fini del decidere non essendo stato considerato il verbale della C.d.A. di Uniqacoop che ne stabiliva le modalità di erogazione e le tabelle allegate al verbale della DTL dalle quali era dato evincere come l'ammontare della indennità variava da mese a mese e da lavoratore a lavoratore in accordo con la correlazione dell'emolumento rispetto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute per raggiungere il luogo di lavoro.

Chiedeva in riforma integrale della sentenza accertare e dichiarare prive di fondamento le tesi e le conclusioni ispettive di cui al verbale ispettivo e le conseguenti richieste di pagamento e sanzionatorie.

Nei due procedimenti si costituivano quindi INPS e INAIL i quali chiedevano il rigetto dei gravami ribadendo le proprie difese.

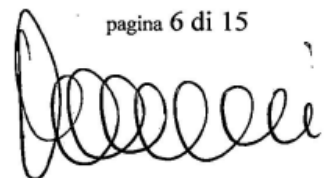
Nel procedimento n. 193/18 si costituiva anche Uniqa che reiterava le difese già proposte non proprio autonomo atto di impugnazione.

LISA s.r.l., ancorchè ritualmente citata, non si costituiva nel procedimento n. 245/19 e pertanto, solo relativamente ad esso, ne era dichiarata la contumacia.

I ricorsi erano quindi riuniti alla udienza del 27/10/2019 in quanto proposti avverso la medesima sentenza ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Orbene appare preliminare spendere alcune valutazioni sul materiale utilizzabile ai fini della decisione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere in via esclusiva ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed



alle dichiarazioni a lui rese; b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi; c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. 8 gennaio 2014 n. 166).

In particolare quanto ai punti a) e b) la giurisprudenza di legittimità è attestata nel senso che *"I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti"* (Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2010, n. 9251).

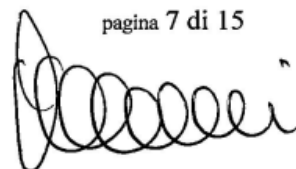
Solo in tali limiti le dichiarazioni potranno quindi essere valutate sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito.

Occorre poi rilevarsi come i soci lavoratori della Uniqacoop siano stati sentiti nel corso del giudizio di primo grado come testimoni, pur nella sussistenza di una incompatibilità che ne avrebbe impedito l'assunzione in tale qualifica essendo coloro con riferimento ai quali è stato operato il recupero contributivo. Le relative valutazioni devono quindi essere liberamente valutate ex art. 421 c.p.c..

Devono inoltre dirsi utilizzabili ai fini della decisione anche le dichiarazioni rese a verbale nella audizione avanti agli ispettori.

Invero *"Nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, sussiste l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi; ciò non esclude, tuttavia, che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall' art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa. Tali dichiarazioni, rese in sede d'interrogatorio libero o non formale non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell' art. 229 c.p.c., ma possono fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale. Tale valutazione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità"* (Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2020, n. 2357)

Spiega la Corte in motivazione *"Questa Corte ha chiarito che nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, sussiste l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi; ciò non esclude, tuttavia, che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. n. 1256 del 25/01/2016). 7. Inoltre, le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituito finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 12500 del 26/08/2003, n. 1895 del 27/01/2009). 8. (...). 10. In merito al secondo motivo, basta qui ribadire che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli*



apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 23800 del 07/11/2014). Pur non essendo forniti di efficacia probatoria privilegiata in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, nè in ordine alla veridicità del contenuto di quanto agli ispettori riferito, i verbali dei pubblici ufficiali possono fornire utili elementi di valutazione anche sotto tale aspetto nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, costituendo elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi (Cass. n. 15208 del 03/07/2014). 11. Ne deriva che sfugge al sindacato di legittimità la valutazione compiuta dal giudice di merito che ha valorizzato le dichiarazioni rese dalle informatrici agli ispettori, confrontandole con le ulteriori emergenze processuali, tra cui le deposizioni testimoniali rese dalle stesse in giudizio, ritenute inattendibili, e quelle degli altri testimoni, e fornendo dell'esito di tale valutazione compiuta motivazione, sindacabile nei soli limiti del novellato art. 360 c.p.c., n. 5".

Nel caso di specie pertanto deve dirsi processualmente acquisita l'organizzazione produttiva come agita all'interno della LISA essendo questa stata direttamente percepita da uno dei verbalizzanti e segnatamente da Mirna Malpeli, ispettore del lavoro intervenuta, la quale sentita in primo grado ha specificamente affermato "Per quanto riguarda le fasi di lavorazione, confermo di avere visto quanto da me riportato a pag. 13 del verbale in data 9/4/2015"

Il dato relativo al ciclo produttivo direttamente osservato dal verbalizzante e descritto nel verbale appare pertanto circostanza che svoltasi davanti agli occhi del pubblico ufficiale quale dato fattuale direttamente da lui acquisito e riportato nell'atto pubblico è fornito di efficacia privilegiata e come tale passibile di essere ritenuto accreditato ed utilizzabile ai fini della decisione. E stato del resto chiarito dalla stessa Malpeli come i lavoratori siano stati sentiti uno alla volta senza che il ciclo produttivo fosse interrotto sicché anche sotto tale profilo deve dirsi accertata una concreta possibilità di verificare il ciclo produttivo in concreto svolgimento.

Occorre quindi operare una valutazione comparativa tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza dai soci Uniqa e quelle rese nel corso della deposizione raccolta nel primo grado del procedimento posto che queste per lo più emergono avere contenuti discordanti in ordine alle circostanze di più compiuto interesse qualificatorio rispetto alla decisione.

Sotto tale profilo si ritiene che nel contrasto tra i dichiarati debba essere privilegiato il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della attività ispettiva.

Ed invero appaiono rivestire una maggiore credibilità le dichiarazioni raccolte a sorpresa nell'ambito di accessi non preannunciati, con risposte che risultano certamente più spontanee ed immediate di quelle successivamente rese. L'esame del dichiarato dei testi nel corso dell'accesso ispettivo fa del resto emergere una piena convergenza dei dichiarati di molteplici tra i soci Uniqa, circostanza che induce a reputare una concreta realtà di lavoro conforme a quella lumeggiata da essi. Infatti l'accesso non preannunciato certamente esclude un possibile accordo tra i dichiaranti per rendere una versione comune e la ristrettezza dei tempi elimina la possibilità che una versione mendace possa essere stata individuata in via estemporanea e resa disponibile a tutti, a ciò ostandovi l'effetto sorpresa correlato alla immediatezza della verbalizzazione. Ancora meno plausibile appare che i singoli abbiano autonomamente modificato i fatti finendo peraltro per rappresentarli nella stessa convergente versione.

Il tenore delle domande del tutto semplici quali l'orario di lavoro, la individuazione del soggetto che forniva le indicazioni in ordine alla attività da svolgere, il regime del rilievo quotidiano delle presenze, le comunicazioni relative alle assenze appaiono poi di immediata percezione e di facile comprensione e non passibili di essere incongruamente percepite o riferite, pur da cittadini stranieri. Del resto si apprende dalle dichiarazioni della Malpeli come gli stranieri parlassero e comprendessero la lingua italiana, circostanza che non appare superata da quanto verbalizzato nel corso della audizione in giudizio laddove comunque e in carenza di interprete tutti sono risultati idonei a fornire risposte consone alle domande proposte.



Le dichiarazioni rese nel corso del giudizio a contrario sono state effettuate non a seguito di atto a sorpresa, ma con atto per tempo preannunciato sicché il dichiarato risulta chiaramente non frutto di immediata apprensione, ma di valutata ricostruzione e il tempo decorso in uno alla prosecuzione del rapporto con Uniqua idoneo ad esporre i dichiaranti a possibili pressioni esterne rispetto ad una ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio. Sotto tale profilo la ritrattazione come compiuta in giudizio secondo analoghe modalità e la conformità dei dichiarati tutti negatori delle pregresse circostanze affermate di un qualche rilievo per la decisione integrano elementi di sospetto rispetto alla genuinità del dichiarato stante la conferma della sottoscrizioni delle dichiarazioni rispetto alle quali i verbalizzanti con dichiarazione fide facente hanno affermato la previa lettura ed approvazione da parte dei sottoscrittori.

Non pare poi convincente l'affermata credibilità delle dichiarazioni rese in giudizio in costanza del fatto che i lavoratori avrebbero avuto interesse contrario potendo in caso di conferma acquisire contribuzione a loro utile, sicché la affermazione di fatti a sé contrari sarebbe di per sé prova della veridicità delle dichiarazioni. Invero da un lato il ragionamento sottende la percezione da parte dei soci Uniqua delle ricadute giuridiche dell'azione di accertamento intentata rispetto alla propria situazione personale, circostanza difficilmente predicabile in costanza della necessaria conoscenza di elementi di natura giuridica non di immediata percezione, dall'altro postula la assenza di condizionamenti esterni quali ad esempio le possibili ricadute su loro rapporto con Uniqua di dichiarazioni da questa non gradite ovvero di suggeriti effetti esiziali sulla cooperativa conseguenti al pagamento delle somme conseguenti al verbale.

Da quanto osservato discende il rigetto del primo motivo di impugnazione di Uniqua fondato sull'erroneità e contraddittorietà dei criteri adottati nella valutazione delle prove da parte del primo giudice.

Parimenti infondato si palesa poi il primo motivo di impugnazione proposto da LISA.

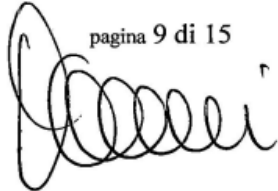
Ed invero, posto che il *thema decidendum* della controversia è inequivocabilmente riferibile alla qualificazione del rapporto intercorso tra la LISA e la Uniquacoop e segnatamente la ricorrenza di una illecita intermediazione di manodopera, la motivazione del primo giudice risulta del tutto conferente rispetto alla questione dedotta in giudizio avendo valutato in fatto ed in diritto le risultanze agli atti del giudizio. Queste sono poi quelle riferibili al materiale documentale proposto dalle parti e alle dichiarazioni raccolte sia in fase ispettiva che istruttoria sicché del tutto consona appare l'attività posta in essere.

L'azione di accertamento negativo introduce un procedimento nel merito nel quale il giudice del lavoro è chiamato a valutare non la legittimità della attività ispettiva o del verbale in quanto tale, secondo una valutazione propria della giurisdizione amministrativa, ma in via generale la sussistenza della fattispecie giuridica dedotta nel verbale e pertanto, nel caso di specie, la ricorrenza o meno dell'illecita intermediazione dedotta.

Appare pertanto pienamente oggetto dell'indagine devoluta in giudizio quella inerente il vaglio di tutti gli elementi istruttori acquisiti al giudizio onde desumerne le inferenze in fatto ed in diritto rispetto alla questione sottoposta, non essendo il giudice vincolato a una mera rivalutazione degli elementi addotti dai verbalizzanti, ben potendo in via autonoma vagliare il complesso delle risultanze onde operarne le necessarie e dovute inferenze ai fini della decisione.

Deve pertanto escludersi la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di travisamento dei fatti ed alterazione/trasformazione dell'oggetto del giudizio come denunciato posto che del resto LISA aveva concluso in prime cure per l'accertamento e la declaratoria di inesistenza/insussistenza di un appalto illecito e/o interposizione fittizia di manodopera.

Ne consegue anche il rigetto della lamentata violazione del principio generale ex art. 2697 cc in materia di onere della prova collegato all'ampliamento del *thema decidendum* e *probandum* come visto insussistente.

pagina 9 di 15


Inconferente deve poi dirsi la affermata violazione del principio del contraddittorio laddove gli elementi valutati dal giudice sono stati acquisiti nel contraddittorio tra le parti e desunti in specifico come visto dai documenti e dalle prove acquisite al fascicolo.

Non coglie neppure nel segno l'affermato errore in fatto della sentenza laddove assume l'esistenza di tre appalti intercorsi tra LISA e la Uniqua posto che il giudice si è limitato, nell'illustrare gli elementi acquisiti al giudizio, a riportare, peraltro virgolettate, le dichiarazioni rese in sede ispettiva di Cattani Emanuele, dipendente LISA e figlio del legale rappresentante di LISA, che di tale terzo appalto ha fatto riferimento nel corso dell'assunzione.

Il motivo di gravame deve essere quindi respinto.

Quanto al secondo e terzo motivo dell'appello proposto da LISA ed al secondo motivo dell'appello Uniqua, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta per le reciproche interferenze, le considerazioni sopra svolte in ordine alla utilizzabilità del materiale probatorio valgono a contrastare le questioni proposte nel secondo motivo da LISA più prettamente afferenti al malgoverno operato in prime cure rispetto ad esso.

Ed infatti come visto, a contrario di quanto affermato, per quanto rileva rispetto alle attività poste in essere dai soci Uniqua presso lo stabilimento produttivo di LISA, il ciclo produttivo risulta essere stato direttamente osservato e valutato da uno dei verbalizzanti mentre il lavoro era in esecuzione come sopra riferito dalla Malpeli con osservazioni a cui si rimanda.

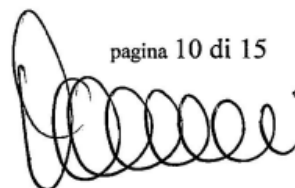
Questo poi nel verbale viene così descritto *"la gestione del magazzino oltre che la commercializzazione del prodotto, vista la particolare delicatezza di questi due momenti, è interamente gestita da Lisa s.r.l., con propri dipendenti. Le fasi di lavorazione che vengono appaltate sono invece fondamentalmente due, una, quella del disosso, effettuato interamente a mano, da ditta esterna diversa da Uniqua, l'altra affidata alla cooperativa Uniqua, è quella dello scotennamento, tolettatura e incassamento della carne precedente disossata, oltre che la macinatura della carne stessa. L'attività appena citata viene svolta dalla cooperativa su base linea, ovverossia la carne da lavorare viene posta su un nastro trasportatore, e in prima battuta scotennata, attraverso l'ausilio di una macchina scotennatrice di esclusiva proprietà della Lisa s.r.l., poi una volta scotennata, la carne stessa continua la sua corsa e giunge ai dipendenti dell'Uniqua i quali tolgono la parte della cotenna ancora residua e il grasso in eccesso, ciò fatto il nastro trasportatore prosegue la corsa e altro personale posiziona la carne in cassette, che poi vengono sigillate. Quella appena descritta è la normale lavorazione, cui si aggiunge quella delle c.d. gole, il cui processo di pulitura della carne viene finito attraverso l'intervento di un macchinario, sempre di proprietà della LISA s.r.l., che rifinisce il lavoro fatto dai dipendenti Uniqua, i quali provvedono ad appendere la carne mondata su appositi ganci, applicati su un carrello, che una volta riempito viene poi prelevato dal magazziniere di Lisa s.r.l."*

Cattani Natale ha a sua volta riferito in sede di audizione nel corso dell'attività ispettiva quanto alla attività di lavoro del personale Uniqua *"Il predetto personale, al mattino si occupa dell'imballaggio e facchinaggio svuotano le cassette della merce del giorno prima e poi ci aiutano nel nostro lavoro svolgendo attività di tolettatura o mondanatura della carne. Quest'ultima attività non viene svolta tutti i giorni"*.

Il ciclo produttivo individuato nel verbale trova poi conferma nelle dichiarazioni del personale Uniqua sentito.

Kouame Sebastien, socio Uniquacoop, ha riferito *"Il mio lavoro consiste nel confezionamento della carne, nella pulizia dei locali, posizionamento della carne nei frigoriferi, avvolgo la carne nella carta, pulisco le tavole su cui si effettua il disosso"*.

Charles Newton, socio Uniquacoop, ha affermato *"Il mio lavoro è vario sono addetto alle pulizie della macchina macinatrice, opero anche con la macchina per il sottovuoto, per fare le confezioni appunto sottovuoto, pulisco la carne quando serve, se c'è del grasso in eccesso o dei pezzi di osso ancora attaccati e mi occupo di effettuare le pulizie dei locali dove svolgono le lavorazioni"*.



Tetteh Narn, socio Uniquacoop, ha asserito *“La mia attività consiste prevalentemente nel fare le gole, in pratica la carne passa sotto una macchina che toglie la cotenna, poi arriva a me che guardo il pezzo di carne e se c'è da togliere ancora un po' di cotenna la tolgo e così anche se c'è da togliere del grasso, poi la carne prosegue e va sotto una macchina che pulisce ancora meglio, quindi una volta finita la pulizia la carne viene appesa ad un carrello, da un altro operaio Uniqua e quando carrello è pieno viene un magazziniere di Lisa che prende il carrello. Quando non c'è da fare le gole sono addetto ad un'altra linea sempre di pulizia carne, ossia sempre su un nastro trasportatore passa il pezzo di carne che una macchina ha già scotennato, io rifinisco le pulizie del pezzo, che poi viene messo da un altro operaio dell'Uniqua in cassetta”*.

Osei Alex Quabena ha riferito *“Il mio lavoro consiste nel fare le gole ovvero nel pulirle dalla cotenna e sgranarle con una macchina di proprietà della Lisa, tolettatura della carne disossata, confezionamento con la macchina (...) metterle nel tunnel del confezionamento. Quando si finisce di lavorare la sera, 2/3 persone fanno anche le pulizie”*.

Afrane Kwabena ha riferito di lavorare sempre con Dino della LISA s.r.l. *“mi occupo di confezionare la carne predisponendo le cassette davanti al tunnel per il congelamento. E' stato il sig. Dario ad insegnarmi il lavoro”*

Osei Seth ha riferito *“Per l'attività di pulizia della carne utilizzo solo coltelli, l'altra attività, ovverosia quella di incasso, avviene attraverso il riempimento delle cassette. In pratica su un nastro scorre la carne, e su un altro nastro poco più in basso scorrono delle cassette, io quando arriva il momento blocco i nastri e metto dentro la cassetta la carne, riempiendo per intero la cassetta. Io non mi occupo però di chiudere le cassette, mi limito solo a riempirle, poi accanto a me c'è un'altra persona della Uniqua che chiude la cassetta con un sacchetto”*.

Quanto alla organizzazione del lavoro OSEI ALEX KWABENA ha dichiarato: *“Le direttive generali mi vengono date da NATALE che è a capo della ditta LISA, mentre sono io a dare le direttive ai soci della cooperativa UNIQACCOOP che lavorano qui”*; *“Le ore di lavoro le seguo io per tutti quelli della cooperativa, me le sigla il sig. Natale e visto che abito vicino alla sede della UNIQA sono io che porto le ore in ufficio: la sig.ra Pia della cooperativa viene per portarci gli indumenti quando c'è il bisogno ma non viene a coordinare perché è il sig. Natale che mi dice quello che c'è da fare e io con i ragazzi lo facciamo.”*;

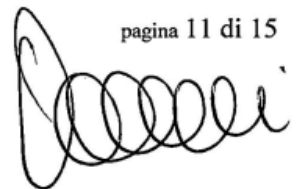
KOUAME SEBASTIEN ha riferito *“la mansione cui devo essere adibito, per esempio pulizia piuttosto che confezionamento od altro mi viene sempre detta dal capo sig. Natale” (...)* *“Tutte le ore che vengono lavorate vengono segnate dal nostro collega ALEX, che poi le consegna alla coop. Le nostre ore vengono segnate però anche dal capo sig. NATALE.”*.

CHARLES NEWTON ha affermato *“Tutto quello che devo fare mi viene detto dal sig. NATALE, che mi dice ogni giorno la lavorazione a cui sono addetto (...) Quando mi devo assentare per qualche motivo devo sempre comunicare la mia assenza tanto alla cooperativa quanto anche al sig. NATALE”*.

GUEBRE ZAKARIA ha asserito *“Il mio capo è il sig. NATALE ed è lui che mi dice tutto quello che devo fare (...) Le pulizie vengono effettuate attraverso l'utilizzo di macchinari dell'azienda LISA (...) Dalla cooperativa non percepisco né 13ma, né ferie né permessi. In estate, nel mese di agosto 2014, sono stato fermo per una settimana, quando ha chiuso il salumificio LISA...Tutte le volte che mi devo assentare devo sempre avvertire sia la sig. Maria Pia che anche la ditta LISA...Preciso che il lavoro del personale UNIQUA è poi vario, siamo addetti al confezionamento ma quando necessita diamo una mano a quelli del disosso per pulire la carne, e facciamo qualunque altra cosa ci venga chiesta, come per esempio anche la pulizia dei locali dove avviene la lavorazione”*.

AFRANE KWABENA ha asserito *“E' ALEX che mi dice cosa fare mentre il sig. NATALE della LISA organizza in generale il lavoro”*; *“Gli strumenti che usiamo sono della ditta LISA”*; *“Quello che giornalmente deve essere fatto me lo dice ALEX dopo che il sig. NATALE ha dato le disposizioni”*.

TETTEH NAHR ha riferito *“Il nostro lavoro è organizzato da ALEX il quale a sua volta riceve le direttive dal sig. NATALE”*



OSEI SETH ha spiegato "I coltelli che utilizzo per lavorare sono di proprietà della LISA S.r.l. e quando serve affilarli utilizzo una macchina sempre di proprietà della LISA. Per quel che riguarda la Coop UNIQA preciso che non effettua alcun controllo sul nostro lavoro, ogni tanto viene la sig.ra Maria Pia dell'UNIQA ma solo per portare camice scarpe o altre cose di vestiario".

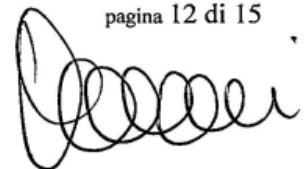
Nel merito della questione dedotta in giudizio ritiene il Collegio di condividere e di dare continuità alla recente sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020, n. 12551 "In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro".

Spiega la Corte in motivazione "va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.

Ad es. si richiama Sez. L n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. Ma anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.

4.- Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama".

Nel caso di specie, pur a fronte della sottoscrizione di due separati e differenti contratti tra LISA s.r.l. e Uniqacoop e segnatamente di un contratto di subfornitura (doc. 1 e 2 appellante LISA) avente ad oggetto la lavorazione della carne e segnatamente lo scotennamento, la tolettatura, il confezionamento



ed imballaggio delle carni disossate, la macinatura carni ed un contratto di appalto riferito ad attività di pulizia (doc. 26 e 27 parte appellante LISA), dall'istruttoria come sopra compendiata, emerge il rapporto tra LISA e Uniqa si sia atteggiato secondo modalità chiaramente indicative della natura non genuina dei contratti sottoscritti e la mera intermediazione di manodopera conseguita con la operazione posta in essere.

Deve infatti escludersi che in capo a Uniqa vi fosse una reale organizzazione della prestazione, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.

Ed invero il personale Uniqacoop operava all'interno dello stabilimento produttivo della LISA utilizzando macchinari della LISA in ragione di contratti di comodato gratuito che prevedevano la manutenzione ordinaria e straordinaria in capo a LISA (doc. 5 e 6 parte appellante LISA) ad eccezione di alcuni coltelli manuali, era utilizzato in una linea produttiva in promiscuità con lavoratori della LISA e di altre ditte esterne a cui era stato subappaltata un'altra parte delle lavorazioni (disosso) con utilizzo promiscuo sia nelle operazioni di lavorazione della carne, che in quelle di pulizia osservando un orario di lavoro analogo a quello dei dipendenti LISA, la organizzazione del personale Uniqacoop era effettuata da Cattani Natale, mentre la responsabile dell'appalto per Uniqa si recava presso la Lisa del tutto saltuariamente per lo più per portare ai lavoratori le divise che erano fornite da Uniqa. In particolare sotto tale profilo emerge come Cattani avesse istruito in ordine alle modalità di lavoro Osei Alex Kwabena e fornisse a questo indicazioni quotidiane sul lavoro da svolgere che erano poi meramente comunicate da questo agli altri lavoratori secondo una modalità chiaramente indicativa di un suo ruolo non di coordinamento dell'attività degli altri lavoratori Uniqa, ma di mero nuncius della volontà del Cattani. Quest'ultimo indicava poi direttamente ai lavoratori Uniqa il da farsi tanto da essere individuato da essi come il "capo". Sotto tale profilo non appare di rilievo la circostanza che taluni tra i lavoratori Uniqa indichino come colui che indicava loro il da farsi Alex (Osei Alex Kwabena) posto che come visto ciò non è rivelatore di una gestione della attività a lui affidata, ma semplicemente di una mediata indicazione a suo mezzo della volontà del Cattani. Del resto tale modalità di intermediazione è chiarita dai lavoratori Uniqa che individuano come Alex ricevesse le direttive da Natale (Cattani) e quindi indicasse il da farsi (Tetteh Narh). Anche il regime della constatazione delle presenze e della comunicazione delle assenze evidenzia come vi fosse un diretta comunicazione alla LISA degli eventi secondo le modalità proprie della parte datoriale.

Il numero del personale Uniqa utilizzato nell'appalto (9-10) era superiore a quello del personale LISA utilizzato nel settore produttivo (4) che peraltro aveva per lo più mansioni riferite alla gestione del magazzino sicchè in assenza del personale Uniqa l'attività produttiva costituente il core business della società non avrebbe potuto essere proseguita.

Ne consegue che non vi era una porzione dell'attività produttiva della LISA separatamente gestita con mezzi della Uniqa e a suo rischio, ma una mera messa a disposizione di personale che era gestito dal legale rappresentante della LISA ed utilizzato nel reparto produttivo della società con intermediazione illecita della manodopera al di là del nomen iuris utilizzato nei contratti sottoscritti tra LISA e Uniqacoop. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione di LISA e il secondo motivo di Uniqacoop devono essere respinti.

Anche quanto al terzo motivo proposto da Uniqacoop con riferimento alla ritenuta erroneità della sentenza di prime cure laddove ha ritenuto le somme corrisposte a titolo di trasferta illegittimamente erogate a tale titolo con correlata sottoponibilità a contribuzione l'appello deve dirsi infondato.

Ed invero l'istituto della trasferta presuppone uno spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro, mentre la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto.



Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità anche recentemente ribadita *“La cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli”* (Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020, n. 14380)

Spiega la Corte in motivazione *“In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, Rv. 518045 - 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli)”*

Nel caso di specie, come già osservato in prime cure, non solo manca ogni documentazione a giustificazione delle voci inserite in busta paga quale trasferta, ma l'istruttoria ha fatto chiaramente emergere come l'attività dei lavoratori Uniqa fosse stabilmente svolta presso la LISA con continuità avendo tutti i lavoratori riferito di essere in permanenza stati assegnati al lavoro presso tale società e di avere sempre solo ivi espletato la loro attività. Appare pertanto evidente l'assenza dei requisiti di configurabilità di una trasferta che, come visto, implica un invio del lavoratore per un periodo limitato di tempo fuori dalla ordinaria sede di lavoro.

Non ha pertanto rilievo che la cooperativa avesse stabilito le modalità di liquidazione delle trasferte in una delibera posto che in fatto nel caso di specie una trasferta non può essere configurata e tantomeno è dirimente se le somme indicate per trasferta e liquidate fossero o meno variabili mensilmente posto che mancano di per sé le condizioni per potere individuare come effettuata una trasferta da parte dei lavoratori..

Entrambi gli appelli proposti devono essere conclusivamente respinti.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo quanto al rapporto processuale tra le appellanti e INPS.

Quanto ai rapporti tra LISAE Uniqacoop in ragione della convergenza delle reciproche posizioni sussistono giusti motivi per la declaratoria di totale compensazione delle spese del grado.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 quanto ad entrambi gli appelli proposti.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

rigetta l'appello proposto da Lisa s.r.l.;

rigetta l'appello proposto da Uniqacoop società cooperativa;

condanna LISA s.r.l. e Uniqacoop società cooperativa al pagamento delle spese processuali del grado in favore INPS e INAIL che liquida in complessivi € 4.800,00 in favore di ciascun Istituto oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre IVA e CPA come per legge;

pagina 14 di 15,



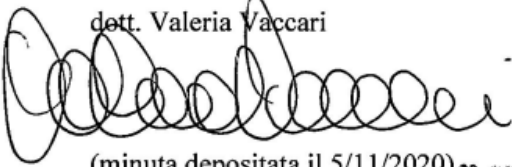
dichiara interamente compensate tra le parti le spese tra Lisa s.r.l. e Uniqacoop società cooperativa.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 per entrambi gli appelli proposti.

Bologna 27/10/2020

Il Consigliere est.

dott. Valeria Vaccari



(minuta depositata il 5/11/2020)

Il Presidente

dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Germano Virzi

